

REG. ED

1933

A

+
PRGC Norme



COMUNE DI TRIESTE

+
REG. IG.

REGOLAMENTO EDILIZIO

Deliberato dal Podestà in data 18 marzo 1933 al N. 533, approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in data 26 maggio 1933 al N. della R. Prefettura, Divisione IV 4128-12022 ed omologato dal Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale dell'Edilizia, Viabilità e Porti, Divisione VII - in data 16 agosto 1933 N. 6351.

I° Piano Regolatore Generale di massima, edilizio e di ampliamento della Città di Trieste, con annesso Regolamento edilizio contenente le norme generali e le prescrizioni tecniche per la sua attuazione, deliberato dal Podestà in data 18 marzo '33 al numero 533, approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in data 26 maggio 1933 al N° della R. Prefettura, Divisione IV 4128-12022 ed omologato dal Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale dell'Edilizia, Viabilità e Porti, Divisione VII - in data 16 agosto 1933 N° 6351, approvato R.D.L. 10 maggio 1934 N° 989 convertito in L. 4 aprile 1935 N° 613.



COMUNE DI TRIESTE

REGOLAMENTO EDILIZIO

Deliberato dal Podestà in data 18 marzo 1933 al N. 533, approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in data 26 maggio 1933 al N. della R. Prefettura, Divisione IV 4128-12022 ed omologato dal Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale dell'Edilizia, Viabilità e Porti, Divisione VII - in data 16 agosto 1933 N. 6351.

Tipografia «La Modernografica»

Trieste - Settembre 1968

CITTÀ DI TRIESTE

UFFICIO TECNICO

N. 320/42 - 29

IL PODESTA'

visto il Regolamento edilizio deliberato in data 18 marzo 1933, approvato dalla giunta provinciale amministrativa in data 26 maggio 1933 ed omologato dal Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione generale dell'edilizia, viabilità e porti, Divisione VII - in data 16 agosto 1933;

richiamato l'art. 90 del regolamento stesso, che prevede la data della sua entrata in vigore;

d e c r e t a

il Regolamento edilizio del Comune di Trieste entra in vigore col 1° novembre 1933.

Trieste, 31 agosto 1933

IL PODESTA'

dott. Pitacco

REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI TRIESTE

CAPITOLO I

DENUNCIA DI OPERE EDILIZIE

RICHIESTA E CONCESSIONE DEL NULLA OSTA

Avvertenza.

Il presente capitolo è modificato ed integrato dalle seguenti norme di legge, emanate successivamente all'approvazione del regolamento:

a) R.D. legge 22 novembre 1937 n. 2105 (Modifiche al R.D. legge 25 marzo 1905 n. 640).

Art. 6 - Coloro che intendono fare nuove costruzioni, ovvero modificare quelle esistenti, debbono chiedere al Sindaco apposita autorizzazione, obbligandosi ad osservare le norme particolari dei regolamenti di edilizia e d'igiene comunali.

La domanda di autorizzazione deve contenere l'elezione di domicilio nel Comune dove si eseguono i lavori, oltre quelle altre formalità richieste dalle locali disposizioni regolamentari.

Qualora i lavori iniziati in base ad autorizzazione non siano condotti secondo le norme stabilite dal regolamento edilizio comunale, il Sindaco, fatti gli accertamenti del caso, ne ordina la sospensione. Contro l'ordinanza del Sindaco, da notificarsi al proprietario nel domicilio eletto sulla domanda di autorizzazione, è ammesso ricorso al Prefetto, il quale decide con provvedimento definitivo. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Qualora vengano iniziati i lavori senza autorizzazione, ovvero vengano proseguiti quelli per i quali sia stata notificata ordinanza di sospensione, il Sindaco ordina la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali di cui all'art. 106 del Testo Unico della legge comunale e provinciale o di quelle maggiori contenute nei regolamenti edilizi. L'ordinanza del Sindaco ha carattere di provvedimento definitivo.

b) Legge 17 agosto 1942 n. 1150 (Urbanistica) modificata dalla legge 6 agosto 1967 n. 765.

Art. 31 - Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al Sindaco.

Per le opere da eseguire su terreni demaniali, compreso il demanio marittimo, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete all'Amministrazione dei lavori pubblici, d'intesa con le Amministrazioni interessate e sentito il Comune, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore generale o del regolamento edilizio vigente nel territorio comunale in cui esse ricadono.

Per le opere da costruirsi da privati su aree demaniali deve essere richiesta sempre la licenza del Sindaco.

Gli atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza di una lottizzazione autorizzata.

La concessione della licenza è comunque e in ogni caso subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei Comuni dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza.

Le determinazioni del Sindaco sulle domande di licenza di costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco.

Scaduto tale termine senza che il Sindaco si sia pronunciato, l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto.

Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.

Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali, della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di legge o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione.

La licenza edilizia non può avere validità superiore ad un anno; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati l'interessato dovrà presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle licenze in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia.

Art. 32 - Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge e dei regolamenti, alle prescrizioni del piano regolatore comunale ed alle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione.

Esso si varrà per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e d'ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare.

Qualora sia constatata l'inosservanza delle dette norme, prescrizioni e modalità esecutive, il Sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notifica di esso il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordine di sospensione, il Sindaco può, previa diffida e sentito il parere della sezione urbanistica compartimentale, ordinarne la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali.

Quando l'inosservanza si riferisca a costruzioni eseguite da amministrazioni statali ed organizzazioni proprie e dipendenti, il Sindaco ne informa il Ministro dei LL.PP. agli effetti del precedente articolo 29.

Art. 1

Richiesta del nulla osta

Chi intende eseguire nel territorio del Comune di Trieste, eccezione fatta per le zone precisate nell'ultimo capoverso, opere edilizie sopra e sotto suolo, edifici nuovi, ricostruzioni, aggiunte, modificazioni, restauri e demolizioni di fabbricati, scavi, recinzioni o intende introdurre modifiche ad opere già approvate, deve fare denuncia al Comune, presentare il relativo progetto come prescritto all'art. 3 e può chiedere il nulla osta alla sua esecuzione agli effetti del presente regolamento.

La denuncia va fatta dal proprietario dell'edificio o del terreno, su cui l'opera sarà eseguita o in concorso col proprietario stesso.

Non è prescritta la denuncia per lavori di ordinaria manutenzione nell'interno degli edifici.

Il presente Regolamento non ha vigore per le zone dei distretti censuari di Trebiciano, Gropada e Basovizza, situate ad una distanza maggiore di un chilometro e mezzo a nord dell'asse della strada provinciale Trebiciano-Basovizza.

Art. 2

Denuncie di opere su aree del piano regolatore

Per le opere di nuova costruzione, di scavi e di interramenti estesi, di riforme o di migliorie da eseguire in edifici destinati ad espropriazione parziale o totale, il tutto in dipendenza dell'attuazione dei piani regolatori o di ampliamento, la denuncia deve essere presentata sei mesi prima dell'inizio delle opere e sarà corredata almeno di un progetto di massima, ove si tratti di nuove costruzioni, e del progetto definitivo negli altri casi.

Il Sindaco avrà tuttavia facoltà di esigere la presentazione del progetto definitivo anche per nuove costruzioni.

Art. 3

Modalità delle denuncie

Le denuncie per l'esecuzione di opere edilizie o di modifiche a progetti già approvati devono essere scritte su moduli compilati dall'Autorità comunale, corredate dai disegni di cui all'art. 5 e di una descrizione dei lavori che si intendono eseguire. I disegni e la descrizione devono dare indicazioni complete sui diritti e sulle servitù a favore e carico del terreno o della fabbrica, sul modo della provvista e della distribuzione dell'acqua, sul sistema di allontanamento delle materie immonde e delle acque pluviali secondo le norme dei regolamenti d'igiene e di fognatura, nonchè sugli eventuali dispositivi meccanici, termici ed elettrici da installarsi nell'edificio.

Ove gli scarichi si effettuino a mezzo di tubazioni o di corsi d'acqua di ragione privata, la richiesta deve essere completata dall'atto legale di corrispondente concessione.

Il Sindaco può ordinare che alla richiesta o al progetto siano allegate tutte le ulteriori descrizioni, i dettagli, gli schizzi prospettici, i saggi di colori, i dati e i calcoli, che ritenesse necessari od opportuni per un adeguato giudizio sull'opera da eseguire.

Art. 4

Norme per costruzioni speciali

Per edifici destinati a scopi speciali, come stabilimenti industriali, depositi di materie infiammabili, esercizi pubblici, luoghi di riunione, scuole e simili, la denuncia ed il progetto devono contenere l'indicazione precisa dello scopo a cui devono servire o dell'industria che s'intende esercitarvi. Tali edifici devono corrispondere a tutti i requisiti speciali imposti dal Regolamento presente, da quelli di igiene e di polizia urbana e da ogni altro Regolamento dello Stato, della Provincia e del Comune, che provvede alla sicurezza contro gli incendi o ad altra pubblica necessità.

Per teatri, cinematografi e luoghi di pubblico ritrovo alla richiesta si deve unire la prova di aver ottenuto le prescritte approvazioni ed autorizzazioni dalle competenti Autorità.

Le richieste ed i progetti di opere, che interessano il passaggio e di quelle da eseguire in edifici di interesse storico o di pregio artistico, contemplati dalle leggi 20 giugno 1909 n. 364 e 11 giugno 1922 n. 778, devono essere corredati dal nulla osta della locale Soprintendenza alle opere d'antichità e d'arte, semprechè gli immobili siano sottoposti alla tutela della stessa.

Art. 5

P r o g e t t i

I disegni dei progetti, delineati indelebilmente su robusta carta da disegno o su tela, devono essere nitidamente disegnati in scala metrica, nel rapporto di 1:100 per le piante, per le facciate e per le sezioni, di 1:1000 e di 1:500 per la situazione; di 1:500 per le lunghezze e di 1:100 per le altezze dei profili; di 1:20 per i dettagli.

Tutti i disegni, firmati secondo le norme vigenti, devono essere completamente ed esattamente quotati, muniti di scala grafica e ripiegati nel formato di 21 x 31 cm. . Sono da tingere con color rosso le opere di muratura nuova, col giallo le opere da demolire, col nero quelle da conservare, col bruno quelle di legno, col l'azzurro quelle di ferro, col grigio quelle di ghisa, col verde quelle di calcestruzzo o cemento armato e coll'azzurro a tratteggio quelle di pietra concia.

Il progetto deve contenere:

- a) la situazione orientata del terreno di fabbrica con quanto occorre a ben individuarlo. Devono essere indicati gli edifici esistenti sul terreno, le vie e le piazze adiacenti con i loro nomi e con le larghezze ed i livelli; i fabbricati ed i terreni limitrofi con i numeri di orientamento, tavolari e catastali e con i nomi dei proprietari, le linee di fabbrica, i margini stradali e i livelli approvati; le fosse, i canali, i pozzi, le cisterne, i corsi d'acqua e gli acquitrini;
- b) le piante e le sezioni delle fondazioni, dei sotterranei, di ogni piano e della soffitta con l'orditura dei solai e del tetto e di ogni scala. Nelle piante e nelle sezioni devono essere segnate tutte le porte, le finestre ed i poggiali, i focolari, le canne da fumo, le condotte di ventilazione con le aperture; gli scarichi degli acquai e dei bagni; le gronde e le grondaie, i canali smaltitori, i pozzetti di revisione, il collettore stradale, i marciapiedi; le latrine con i relativi tubi di scarico, le fogne e gli sfiatatoi; gli ascensori;
- c) le facciate con i particolari delle ideate decorazioni e con le tinte prescelte;
- d) i disegni delle opere in conglomerato cementizio, come pure i disegni delle costruzioni metalliche eseguiti a norma delle vigenti leggi;
- e) il calcolo delle aree delle zone di terreno, edificate o da edificarsi, nonchè quelle dei cortili e delle chiostrine, che interessano la nuova costruzione; le altezze degli edifici e di tutti i vani;
- f) la descrizione che dovrà indicare quanto non risulta dai disegni, cioè la qualità dei materiali, i sistemi di costruzione dei solai, delle latrine, degli impianti d'acqua, luce e calefazione ecc. .

Art. 6

Firma delle denuncie e dei disegni

Le denuncie e i disegni devono essere firmati:

- a) dalla persona per conto della quale l'opera deve essere eseguita e dal proprietario del terreno o dal suo legale rappresentante;
- b) dall'autore del progetto;
- c) dal direttore delle opere;
- d) dall'esecutore dei lavori;
- e) dai confinanti o dagli altri interessati, quale prova del loro consenso in quanto necessario.

Il denunciante che non ha potuto conseguire la firma di tutti i confinanti e degli altri interessati è tenuto a farne speciale menzione nella denuncia.

Le persone indicate ad b), c) e d) del presente articolo devono essere ingegneri o architetti laureati o avere titoli equipollenti o comunque essere abilitati

per legge ad esercitare la professione dell'ingegnere (o dell'architetto) ed essere iscritti nell'albo in virtù della legge sulla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti, dd. 24 giugno 1923 n. 1395 e norme successive.

Agli architetti, iscritti nello speciale elenco supplementare e transitorio, in base al R. Decreto 3 settembre 1926 n. 1660 e denominati capimastri costruttori nella legislazione austriaca (Baumeister), spetta la facoltà di progettare, dirigere ed eseguire edifici od altre costruzioni nei limiti stabiliti dal decreto stesso.

I periti edili sono autorizzati a progettare, dirigere ed eseguire modeste costruzioni civili entro i limiti stabiliti dal R. Decreto 11 febbraio 1929, n. 275.

Ai periti edili, iscritti nell'elenco speciale e transitorio in base all'art. 23 del R. Decreto 11 febbraio 1929 n. 275 e denominati maestri muratori nella legislazione austriaca (Maurermeister), spetta la facoltà di progettare, dirigere ed eseguire costruzioni nei limiti fissati dall'articolo stesso.

I geometri sono autorizzati a progettare, dirigere ed eseguire costruzioni rurali e modeste costruzioni civili nei limiti fissati dal R. Decreto 11 febbraio 1929 n. 274.

Nel caso di opere di poca importanza in edifici esistenti, la denuncia può essere presentata senza disegni, ma con le firme del richiedente, dell'esecutore dei lavori e degli altri interessati, riservata però al Sindaco la facoltà di esigere, quando lo creda opportuno, la presentazione dei disegni con la firma dell'autore del progetto e del direttore delle opere da eseguire.

Se la denuncia non è firmata anche dall'esecutore dei lavori, il nulla-osta può essere tuttavia concesso dall'Autorità municipale; ma i lavori non devono venire iniziati fino a tanto che la denuncia ed i disegni non siano firmati anche dall'esecutore dei lavori.

Finchè manca la firma dell'esecutore, per i lavori di preparazione del cantiere e per altri lavori comunque iniziati sono responsabili di fronte all'Autorità municipale il direttore delle opere e colui per conto del quale l'opera viene eseguita.

Il direttore e l'esecutore dei lavori devono avere residenza a Trieste, in caso diverso, con l'approvazione dell'Autorità municipale, devono farsi sostituire da persone con pari qualifiche.

Nel caso che, per la costruzione di un fabbricato, dovessero ricorrere nella stessa persona le diverse qualifiche di cui alle lettere a), b), c), d), specificate nel presente articolo, per la firma della denuncia di costruzione e dei disegni sarà sufficiente unicamente la firma della persona che riveste le qualità stesse.

Art. 7

Esame dei progetti e comunicazioni dell'esito Termine per l'inizio dei lavori

Il Sindaco fa esaminare il progetto dai suoi uffici, consultando, se del caso, le commissioni speciali e gli enti competenti, e comunica l'esito al richiedente (entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del progetto stesso).

Quando si tratti di costruzioni di particolare importanza, l'Autorità municipale può stabilire un termine maggiore, non superiore però a 60 giorni, dandone avviso scritto al denunciante.

Nessun lavoro può essere intrapreso prima della scadenza dei termini indicati nel presente articolo e all'art. 2, eccetto che si tratti:

- a) di provvedimenti imposti da urgenti ed improvvise ragioni di sicurezza e d'igiene, che devono essere immediatamente notificati;
- b) di modificazioni interne nei fabbricati industriali;
- c) di opere preparatorie e di costruzioni di impalchi e di steccati per cantieri edilizi.

Per tutti questi casi subentrano le responsabilità e gli obblighi seguenti:

Qualora i termini indicati siano trascorsi senza che l'Autorità municipale abbia dato comunicazione della concessione o del rifiuto del nulla osta, il **richiedente** può dar principio ai lavori; egli resta però pienamente responsabile che le opere siano conformi alle disposizioni dei regolamenti e delle leggi vigenti ed ha l'obbligo di sospenderle in caso di rifiuto del nulla-osta; ha pure l'obbligo di attenersi alle prescrizioni che venissero impartite in seguito dal Sindaco tanto per le opere già eseguite quanto per quelle da eseguire.

Il proprietario deve sotto propria responsabilità far sospendere tosto il lavoro se il direttore delle opere, notificato all'Autorità municipale, cessa dal suo ufficio.

L'Autorità municipale dà il nulla-osta alla continuazione del lavoro tosto che le venga comunicato il nome del nuovo direttore, il quale firmi come tale la denuncia ed i piani.

Il nulla-osta viene revocato se all'Autorità municipale risulti che il direttore e l'esecutore non hanno rispettivamente l'effettiva direzione e l'esecuzione dei lavori.

Art. 8

Eccezioni all'obbligo di osservare i regolamenti municipali

Quando si tratti di ricostruzione totale o parziale o di riforme di edifici esistenti, possono, sentito il parere della Commissione edilizia, ottenere il nulla-osta quei progetti di fabbrica che rappresentano evidenti ed importanti migliorie, ancorchè in essi le prescrizioni del presente Regolamento e di quelli d'igiene e di polizia urbana non siano tutte rigorosamente osservate.

Art. 9

Sopralluogo commissionale

Il Sindaco dispone l'ispezione locale mediante una commissione, quando è necessario chiarire sul posto se il progetto corrisponda alle prescrizioni di legge, quando non siano stati definiti gli interessi di altri enti privati, nonchè per constatare inconvenienti in edifici esistenti.

Al sopralluogo saranno invitati in iscritto i firmatari della denuncia e tutti gli altri interessati.

Quando al sopralluogo gli interessati non comparissero in persona o mediante rappresentante munito di legale procura, il nulla-osta alla richiesta di fabbrica viene accordato senza riguardo alle loro eventuali eccezioni, qualora non sussistano eccezioni di ordine pubblico.

Art. 10

Procedura commissionale

La Commissione comunica al richiedente i motivi per i quali ritiene di non poter esprimere parere favorevole all'esecuzione del progetto.

Opposizione di terzi

Sulle opposizioni mosse viene esperito un componimento.

Se il componimento non riesce, il Sindaco rimette le parti a far valere le questioni di diritto privato presso l'Autorità giudiziaria e dichiara contemporaneamente se la fabbrica può essere eseguita nei riguardi pubblici, tecnici e igienici.

V e r b a l i

Di tutta la procedura commissionale deve essere redatto un verbale contenente le dichiarazioni dei presenti, le proposte della commissione e tutte le eccezioni la cui definizione viene rimessa all'Autorità giudiziaria. Il verbale viene firmato dagli intervenuti.

All'Autorità giudiziaria compete di decidere, a richiesta delle parti, se l'eventuale assenso alla fabbrica pronunciato dal Sindaco debba essere subordinato o meno alla definizione della lite.

Stabilimenti industriali ed edifici speciali

La procedura commissionale per gli stabilimenti industriali ed edifici speciali si abbina possibilmente con i rilievi prescritti dalle leggi e dai regolamenti relativi.

Quando ciò non avvenga, il Sindaco dà il nulla-osta alla richiesta di fabbrica, subordinandolo di regola alla dichiarazione di ammissibilità del progetto da parte della competente Autorità.

Art. 11

Effetti e limite di validità del nulla-osta

Il nulla-osta all'esecuzione di opere edilizie costituisce solo una presunzione della conformità delle opere stesse alle leggi e ai regolamenti in vigore e non esonera il proprietario dall'obbligo tassativo di attenersi strettamente a dette leggi o regolamenti sotto la propria esclusiva responsabilità, anche nei riguardi dei diritti dei terzi, con tutte le conseguenze di cui all'art. 12.

La validità del nulla-osta all'esecuzione di opere edilizie cessa **se prima dell'inizio del lavoro** siano mutate le condizioni e le circostanze di fatto e di luogo che lo determinarono.

Le opere non iniziate entro un anno dalla data di presentazione della denuncia e quelle iniziate, ma rimaste sospese per oltre un anno, non possono essere intraprese o riprese senza una nuova denuncia.

Art. 12

Provvedimenti per opere arbitrarie

L'Autorità municipale sospende le opere arbitrariamente intraprese, quelle non conformi al progetto approvato e le opere che per qualsiasi ragione non siano regolamentari; ha la facoltà di ordinare la riforma delle opere e di provocare, ove occorra, dal giudice competente la sanzione di farle demolire a spese del proprietario, salvi quei provvedimenti di urgenza che sono nelle attribuzioni del Sindaco a tenore dell'art. 153 della Legge comunale e provinciale.

Art. 13

Richiesta e consegna dei punti fissi

Nelle denunce dei lavori dovranno essere precisate le linee di fabbrica e i livelli previsti dal piano regolatore.

Per la verifica in natura dei punti fissi il proprietario deve fornire gratuitamente la mano d'opera, i materiali e gli attrezzi occorrenti.

CAPITOLO II

COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 14

Costituzione della Commissione edilizia

La Commissione edilizia si compone, del Sindaco o Vicesindaco, Presidente; di dieci membri nominati d'anno in anno dal Sindaco, scelti tra persone di notoria e riconosciuta competenza tecnica, artistica, igienica o legale; del Soprintendente alle opere d'antichità e d'arte, del Comandante dei Vigili del fuoco, del Segretario Generale del Comune, del Direttore della Ripartizione XII LL.PP., dell'Ufficiale sanitario, tutti e quattro con facoltà di farsi rappresentare.

Art. 15

C o m p e t e n z e

La Commissione dà parere:

1) sui progetti di nuovi fabbricati, sui progetti di ampliamento, di riforme e di ricostruzioni di maggior rilievo in edifici esistenti e su tutte le opere e gli argomenti interessanti l'edilizia, la viabilità, l'igiene, l'arte, l'estetica e l'archeologia, che il Sindaco ritiene di sottoporre all'esame della Commissione;

2) Sui piani regolatori edilizi e di ampliamento.

La Commissione può di sua iniziativa presentare proposte al Sindaco su argomenti edilizi cittadini.

Art. 16

A d u n a n z e

La Commissione si riunisce due volte al mese ordinariamente e straordinariamente ogni volta che il Presidente lo creda opportuno. Per la validità delle adunanze è necessaria almeno la presenza di sette membri, compreso il Presidente.

Un funzionario municipale assiste quale segretario alle adunanze della Commissione e stende i verbali delle deliberazioni che verranno sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art. 17

Astensione di singoli commissari

I membri comunque interessati negli argomenti sottoposti al parere della Commissione non potranno assistere all'esame, alla discussione e al giudizio sull'argomento stesso e saranno eventualmente sostituiti da altri membri nominati dal Sindaco per quella singola adunanza.

CAPITOLO III

OPERE PROVVISORIALI

Art. 18

Notifica dell'inizio dei lavori

Il direttore delle opere o l'esecutore dei lavori deve notificare alla Ripartizione XII LL.PP. la data dell'inizio dei lavori.

Art. 19

Nome del direttore e dell'esecutore

Per tutta la durata del lavoro deve essere esposta in sito facilmente visibile una tabella nella quale siano indicati:

- a) il nome dell'ingegnere o architetto autore del progetto e del direttore delle opere;
- b) il nome dell'esecutore dei lavori.

Nel caso che la medesima persona sia ad un tempo autore del progetto e direttore delle opere, ed eventualmente anche esecutore dei lavori, le varie attribuzioni dovranno essere specificatamente indicate nella tabella.

Art. 20

Cautele contro danni e molestie

Nell'esecuzione di qualsiasi opera edilizia sopra e sotto suolo si devono osservare tutte le cautele atte ad eliminare ogni pericolo di danno a persone e a cose e ad attenuare, quanto più è possibile, gli inconvenienti che i terzi possono risentire dalla esecuzione di queste opere.

Art. 21

Cautele contro danni a manufatti di servizi pubblici

Per le opere per cui occorra manomettere il sottosuolo pubblico o costruire assiti o posteggi a norma degli artt. 24 e 25, e in genere per opere alle facciate, l'esecutore dei lavori deve in precedenza prendere accordi con la Ripartizione XII LL.PP. per evitare ogni danno a manufatti attinenti a servizi pubblici, deve usare in seguito ogni cautela per non danneggiarli, e deve dare contemporaneamente avviso agli enti che esercitano quei servizi.

Art. 22

Tutela di edifici, avanzi storici e artistici

Salve le disposizioni delle leggi vigenti in materia, non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico senza darne previo avviso al Sindaco, presentandogli, ove occorra, il progetto.

Il Sindaco, udito il parere della Commissione edilizia, può impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico od alle regole d'arte. Se nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico, il Sindaco ordinerà i provvedimenti che fossero richiesti dalle urgenti necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto.

Art. 23

Uso di canali pubblici

Senza speciale concessione nessuno può manomettere i canali pubblici o mutare il regime o il corso dell'acqua degli stessi.

Art. 24

Costruzione di assiti

Ove le opere vengano eseguite sul confine di vie, di spazi pubblici o di spazi aperti al pubblico, il proprietario deve chiudere l'area destinata all'opera lungo le vie e gli spazi pubblici con un solido assito, fatta eccezione a giudizio esclusivo dell'Autorità municipale:

- a) per opere di pochissima entità o da eseguire nei piani superiori di un fabbricato, nei quali casi il proprietario può essere esonerato dall'obbligo di costruire l'assito ed essere autorizzato invece a porre convenienti segnali che servano di manifesto avviso ai passanti;

b) per motivi di pubblico transito che non permettono l'occupazione di alcuna parte di suolo pubblico; in questo caso l'esecutore dei lavori deve provvedere alla tutela della sicurezza pubblica a termine dell'art. 25 e secondo le migliori norme dell'arte.

Scavi sulla pubblica via devono essere recintati con barriere e di notte segnalati con lanterne a vetri rossi.

Gli assiti alti almeno metri 2.50 devono essere di aspetto decoroso ed eretti sulle linee e secondo le modalità prescritte dall'Autorità municipale.

Per costruzioni di assiti che possono investire condutture, la richiesta deve essere corredata dalla prova di aver dato avviso alle rispettive aziende.

Quando le opere di chiusura importino l'occupazione temporanea di area pubblica, il proprietario, o chi per esso, deve prima ottenere la licenza dell'Autorità municipale a tenore dei Regolamenti per la polizia e per la circolazione stradale e del Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. La domanda indicherà la località, l'estensione e la durata presumibile dell'occupazione. L'area stradale compresa nell'assito o comunque occupata viene stabilita dall'Autorità municipale.

Se il recinto racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, si devono adottare disposizioni per il pronto e libero accesso dei funzionari e degli agenti delle aziende interessate.

Le porte che si praticano negli assiti, devono aprirsi verso l'interno e vanno chiuse durante la sospensione dei lavori.

Segnali e lanterne

(Gli angoli sporgenti degli assiti o di altro genere di riparo devono essere imbiancati e muniti delle necessarie lanterne a vetri rossi, che devono rimanere accese durante la notte a cura e spese di fabbrica). *

NOTA:

(*) Il penultimo comma dell'art. 24 è abrogato ai sensi dell'art. 80 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della circolazione urbana. Per quanto riguarda la segnalazione di ingombri, vigono pertanto le norme dell'art. 8 del citato Regolamento, le quali prescrivono:

«Chiunque compie lavori od esegue depositi su suolo pubblico, oltre ad osservare quanto è disposto nell'art. 2 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R.D. 8 dicembre 1933 n. 1740, deve provvedere, in caso di sbarramento o deviazione anche parziale del traffico, a collocare in numero sufficiente segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate di almeno 50 cm. e non più di m. 1.80 dal livello del suolo.

I lumi di segnalazione da apporsi ai sensi del citato articolo 2 debbono essere a luce rossa e rimanere accesi, oltrechè di notte, anche di giorno quando sia foschia.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con la pena dell'ammenda da Lire 250.— a Lire 2.000.—

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di Lire 200.—».

Gli assiti lungo i binari della tranvia devono essere provvisti alle due estremità di una scritta rossa su fondo bianco: «Attenzione alla tranvia» e durante la notte di lanterne accese, a vetri rossi.

Art. 25

Ponti di servizio

Quando non sia permessa o non sia necessaria la costruzione dell'assito, il primo ponte di servizio deve essere costruito in modo che il punto più basso della sua armatura disti dal suolo non meno di 3 metri. Il ponte deve avere il piano eseguito in modo da riparare con tutta sicurezza lo spazio sottostante.

I ponti di servizio devono avere tutti i requisiti necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e del pubblico.

Nella loro costruzione si devono osservare le norme seguenti:

I ritzi, quando siano di altezza superiore a 8 metri, devono essere composti da legni accoppiati per tutta la loro lunghezza, fino a 1 metro almeno sopra l'ultimo ponte di lavoro.

Per i collegamenti dei legnami, oltre ai ramponi, si devono impiegare le fasciature di ferro chiodato o altro sistema equipollente, escluse le funi di canape o di altra fibra.

In modo analogo devono essere pure assicurati i gattelli (mensole), per il cui collegamento ai travi di sostegno non deve essere usata la semplice inchiodatura.

Le impalcature devono essere fermate con tavole dello spessore di almeno centimetri 3,5, debitamente assicurate ai sottostanti travicelli.

Ogni impalcatura sussidiaria sopra la quale si compiano lavori, non deve distare più di due metri e mezzo dal ponte che la sorregge.

I ponti e le rampe devono essere muniti di parapetti alti non meno di 90 centimetri, composti di almeno due robusti correnti, dei quali l'inferiore deve essere costituito da una tavola poggiate sull'impalcatura.

Nelle prove di resistenza delle impalcature di qualsiasi specie si devono adottare tutte le cautele atte ad allontanare ogni pericolo per le persone.

Aart. 26

Scale aeree, apparecchi di sollevamento ecc.

Le scale aeree, i ponti mobili e gli apparecchi di sollevamento azionati da motori meccanici impiegati nelle costruzioni e nelle riparazioni, saranno periodicamente ispezionati dall'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul

lavoro o da altra istituzione riconosciuta competente. Le ispezioni devono essere richieste dai rispettivi detentori o utenti.

Gli attuali ponti mobili in uso (zattere) sono tollerati purchè le braghe di canape che portano il ponte siano sostituite da braghe metalliche. L'anello nel quale s'infilà il gancio del paranco deve essere protetto in modo da impedire il suo deterioramento, ed anello e gancio devono essere foggati in modo che non si possano staccare, anche a fune rilasciata. Anche le catene e le funi devono essere protette se vi è pericolo che il carico le danneggi.

Le funi di sospensione devono essere di cavo metallico o di canape sempre in ottime condizioni di funzionamento.

Il ponte deve essere bene assicurato alle braghe di sospensione; qualsiasi slittamento deve essere impedito.

Il parapetto, robusto, alto non meno di 90 centimetri, dovrà circondare tutto il palco. Potrà essere omesso dalla parte dell'edificio quando è provveduto ed è garantito che il ponte non si stacchi dalla facciata. Gli stanti del parapetto, discosti non più di 2 metri, dovranno essere solidamente assicurati ai longoni. Il corrente inferiore del parapetto sarà costituito da una tavola poggiante sull'impalcatura.

Gli apparecchi di sollevamento e le scale aeree azionate da manovella o da fune devono essere provvisti di un efficace dispositivo di arresto e di freni automatici. Nel sollevamento del carico o della scala il nottolino d'arresto deve sempre trovarsi a contatto con la ruota dentata. Gli argani dovranno essere collocati in modo che gli operai possano farli agire in senso normale alle manovre.

Quando non v'è un assito che chiuda l'area stradale, sotto i ponti mobili deve essere costruita all'altezza del solaio del primo piano una resistente armatura di protezione per il pubblico transito.

Tutte le parti componenti le armature come pure quelle dei congegni che le sostengono e le sorreggono, devono offrire una resistenza per lo meno quattro volte maggiore del carico.

Nel caso di armature o ponti sui quali l'operaio non è sufficientemente protetto da cadute, si dovrà munirlo di una cintura di sicurezza legata con funi all'edificio.

Art. 27

Cautele da seguire nelle opere di demolizione

Nelle opere di demolizione si devono usare tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi danno a persone e a cose e in particolare lo sviluppo della polvere, la caduta di materiali voluminosi e pesanti, i conseguenti scotimenti del terreno e il danneggiamento ai fabbricati vicini.

E' vietato tenere depositati materiali provenienti da demolizioni nei cantieri di lavoro, specialmente quando possa esservi pericolo d'incendio; è pure vietato di accumulare materiali pesanti nei piani superiori di un edificio.

E' vietato altresì calare materiali di demolizione verso la via pubblica; quando ciò sia indispensabile, i materiali, previamente innaffiati, devono venir calati entro recipienti o entro appositi condotti chiusi.

Le targhette di denominazione delle vie e degli spazi pubblici e ogni infisso di proprietà del Comune o delle Aziende municipalizzate o private devono essere consegnate ai rispettivi proprietari prima di iniziare la demolizione.

Art. 28

Divieto di ingombrare spazi pubblici

E' vietato ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alla fabbrica ed è obbligo del proprietario di tenerli puliti da ogni rifiuto di fabbrica.

Solo nel caso di assoluta necessità l'Autorità municipale, a richiesta, potrà concedere il deposito temporaneo di materiali, con quelle norme e cautele che in ogni sinoglo caso verranno stabilite, osservando le disposizioni degli articoli precedenti.

Aart. 29

Interruzioni dei lavori e obblighi relativi

Qualora il proprietario di un edificio in costruzione sia costretto ad interrompere l'esecuzione, deve fare eseguire le opere necessarie a garantire la solidità delle parti costruite e a togliere eventuali sconi.

Nel caso di inadempienza il Sindaco provvederà d'ufficio a termine degli artt. 153 della Legge comunale e provinciale e 76 della Legge sui lavori pubblici.

Trascorso un mese dall'interruzione delle opere, è in facolta dell'Autorità municipale di far cessare l'occupazione del suolo pubblico concessa, salvo il caso di forza maggiore che l'interessato dovrà specificare e dimostrare.

Art. 30

Termine per la riforma delle facciate

Le opere di riforma e di ricostruzione delle fronti dei fabbricati verso spazi pubblici devono essere incominciate appena compiuto l'impianto dell'assito e degli occorrenti ponti di servizio, essere continuate senza interruzioni ed essere compiute nel più breve termine possibile, in difetto di che sarà applicato l'ultimo comma dell'art. 29.

Art. 31

Obbligo di ripristino delle strade

L'assito non deve essere levato prima che i lavori siano completamente ultimati.

Compiuti i lavori il proprietario dell'edificio deve riconsegnare, perfettamente sgombra a tutte sue cure e spese, l'area pubblica che venne racchiusa nell'assito e comunque occupata per la fabbrica.

Le opere di ripristino del suolo stradale saranno eseguite a cura dell'Amministrazione comunale ed a spese del proprietario della fabbrica; detta spesa, da liquidarsi dalla Ripartizione XII LL.PP., deve essere rifusa entro 15 giorni dall'avviso di pagamento.

CAPITOLO IV

NORME IGIENICO - EDILIZIE

Art. 32

Regolamenti d'igiene e di fognatura

Per quanto riguarda le norme speciali d'igiene e di fognatura devono essere osservate le prescrizioni dei relativi regolamenti.

Le prescrizioni per i cortili sono accolte nel Regolamento d'igiene al Tit. III cap. II dell'Igiene del suolo e dell'abitato.

Art. 33

Altezza massima degli edifici e numero massimo dei piani

Allo scopo di preservare il prospetto panoramico del paesaggio, specialmente quello delle colline, e per disciplinare le altezze massime degli edifici, la città viene divisa nelle seguenti zone:

- 1) **La zona A** (vedi piano allegato) circoscritta dalla via Tor San Piero, via dei Giacinti, nuove vie in progetto, via dei Moreri, via dei Mirti, via degli Apiari, via Sara Davis, via di Roiano, via Barbariga, via Udine, Campo Belvedere, Scala dei Lauri, via Commerciale, piazza Dalmazia, via di Romagna, via Fabio Severo, via di Cologna, via Kandler, via dei Cunicoli, via Margherita, via Giulia, via dello Scoglio, via dell'Oliveto, via S. Cilino, circonvallazione bassa, Rotonda del Boschetto, via Giulia, via dei Bonomo, viale XX Settembre,

via Piccolomini, via Crispi, via Rossetti, via Buonarroti, via Canova, via dei Piccardi, via P.P. Vergerio, via delle Settefontane, viale dell'Ippodromo, via del Veltro, linea ferroviaria, largo Pestalozzi, via Gavardo, via Ponziana, sopra passaggio ferroviario, via Carbonara, linea ferroviaria interstazionale, passeggio S. Andrea, via Giulio Cesare, rive del Mare, corso Cavour, piazza della Libertà, viale Miramare e via Tor S. Piero.

Appartengono a questa zona anche i pochi terreni che si trovano al di là di questo percorso per i brevi tratti e per la profondità indicata dal piano allegato con la lettera A.

Per questa zona valgono le seguenti altezze massime e i seguenti numeri dei piani:

per vie larghe fino a 5 metri: altezza massima m. 10 e due piani;
per vie larghe da 5,01 a 7 metri: altezza massima m. 14 e tre piani;
per vie larghe da 7,01 a 10 metri: altezza massima m. 18 e quattro piani;
per vie larghe da 10,01 a 13 metri: altezza massima m. 22 e cinque piani;
per vie larghe oltre 13 metri: altezza massima m. 26 e sei piani.

Fino a tutto il 1935 è data facoltà al Sindaco di permettere per strade da 10,01 a 13 metri un'altezza massima di 24 metri e sei piani e per strade larghe più di 13 metri un'altezza massima di 29 metri con sette piani, quando, sentito il parere della Commissione edilizia, la concessione della maggior altezza non pregiudichi l'estetica, sia nei riguardi dell'edificio considerato per se stesso, sia nei rapporti con gli edifici circostanti.

- 2) Le zone B (vedi piano allegato) comprendono la massima parte dei terreni situati al di fuori e una piccola parte di quelli situati entro il percorso suindicato per la zona A.

Per queste zone valgono le seguenti altezze ed i seguenti numeri dei piani:
per vie larghe fino a 7 metri: altezza massima m. 10 e due piani;
per vie larghe da 7,01 a 10 metri: altezza massima m. 14 e tre piani;
per vie larghe da 10,01 a 13 metri: altezza massima m. 18 e quattro piani;
per vie larghe oltre 13 metri: altezza massima m. 22 e cinque piani;

- 3) le zone C 2 (vedi piano allegato) e le zone C 1 (vedi piano allegato) sono destinate a case isolate di civile abitazione o a gruppi isolati.

Nelle zone C 1 l'altezza massima concessa è di 18 metri con quattro piani, nelle zone C 2 di 14 metri con tre piani.

- 4) Le zone D 1 (vedi piano allegato) e le zone D 2 (vedi piano allegato) sono destinate a villini ed a casette con giardino.

Nelle zone D 1 e D 2 l'altezza massima concessa è di 14 metri con tre piani.

- 5) La zona E (vedi piano allegato) è destinata a riunire le industrie in località di facile allacciamento marittimo e ferroviario.

Per gli opifici costruiti in questa zona potranno essere concesse facilitazioni nei riguardi dell'altezza e della decorazione esterna.

Le case di abitazione sottostanno alle prescrizioni stabilite per le zone B.

Gli opifici fuori della zona industriale sottostanno a tutte le norme degli edifici di abitazione civile e a quegli speciali del Capitolo VI.

- 6) Per le costruzioni fuori dell'area contemplata dal piano allegato valgono le seguenti altezze e i seguenti numeri dei piani:

per vie larghe fino a 7 metri: altezza massima m. 10 e due piani;

per vie larghe oltre 7 metri: altezza massima m. 14 e tre piani.

Fanno eccezione i versanti a mare di S. Croce, Prosecco e Contovello, che comprendono le località di Grignano e di Miramare, sui quali è permessa la costruzione soltanto di villini e casette con giardino come nelle zone D 1 e D 2. La concessione per la costruzione di alberghi e sanatori con più di tre piani verrà data di caso in caso dal Sindaco.

Art. 34

Misurazione della larghezza delle vie

Quando il tratto della via corrispondente alla fronte della casa non è di larghezza uniforme, dà norma la media larghezza di questo tratto di via.

Per determinare la larghezza di una via, in cui un allineamento è interrotto dallo sbocco di un'altra via, si uniscono gli angoli allo sbocco.

Nel caso di due strade aderenti le due larghezze si sommano, semprechè il dislivello tra le due strade non sia maggiore di metri tre, misurato in corrispondenza dell'asse del nuovo edificio.

Quando secondo il Piano regolatore le linee di fabbrica non coincidono con i margini stradali, cioè quando la costruzione è in arretramento, è normativa la distanza delle linee di fabbrica per stabilire i limiti massimi di altezza delle case.

Art. 35

Misurazione dell'altezza delle case: computo del numero dei piani

L'altezza massima di una casa si misura sulla verticale mediana del prospetto, dal marciapiedi stradale al sommo della cornice. Si comprende anche l'attico nelle strade di larghezza inferiore ai 9 metri.

Per edifici interni l'altezza si misura dal suolo sistemato davanti all'edificio, considerando le aree private quali spazi pubblici.

Se un edificio è arretrato più di 5 metri dal margine stradale, l'altezza agli effetti della larghezza stradale si misura dal livello definitivo del suolo sistemato dinanzi all'edificio stesso.

Nel numero dei piani indicato all'art. 33 sono compresi i pianterreni e le soffitte abitabili. Si novera tra i piani anche il sotterraneo, se il pavimento è elevato di oltre due metri sopra il punto più alto del marciapiede, rispettivamente del terreno sistemato.

Art. 36

Altezze consentite agli edifici fronteggianti una o più vie o piazze di diversa larghezza

Quando un edificio è progettato all'angolo di due vie di larghezza diversa, per le quali secondo l'art. 33 è ammessa un'altezza maggiore lungo la via più larga e un'altezza minore lungo la via più stretta, è in facoltà del proprietario di adottare una delle seguenti due soluzioni:

- a) L'altezza maggiore può continuare sulla via più stretta per un'estensione di facciata non maggiore di una volta e mezza della lunghezza della fronte prospettante la via più larga però entro il limite massimo di 15 metri. In questa estensione si calcola lo smusso eventuale all'angolo delle due facciate nel caso che non raggiunga i 7 metri; se lo smusso raggiunge o supera i 7 metri, l'estensione viene misurata dal limite del raccordo verso la via più stretta. Nel caso d'arrotondamento si prende per base del calcolo la tangente al vertice con le corrispondenti intersezioni con le due facciate.
- b) Le due facciate possono avere un'unica altezza di conguaglio. Essa risulterà dividendo per la lunghezza delle facciate la superficie complessiva che le facciate avrebbero se si applicassero per ciascuna le norme dell'art. 33. Se l'altezza risultante è superiore alla media di due successive massime altezze previste all'art. 33, il numero dei piani corrisponderà all'altezza maggiore.

Le due soluzioni si applicano anche per le facciate di un edificio che prospetta due tratti di via contigui, e di diversa larghezza.

Se la facciata prospettante lo spazio più largo ha una lunghezza di almeno 15 metri e l'edificio risvolti o continui verso spazi più stretti dall'una e dall'altra estremità di casa, le due soluzioni di cui ai precedenti comma a) e b) potranno, o l'una o l'altra, essere applicate su ambidue questi spazi più stretti.

Si potrà tuttavia ammettere che l'edificio, anzichè all'altezza unica di conguaglio, sia costruito ad altezze diverse, a condizione che la superficie totale delle facciate non superi quella risultante dall'applicazione dell'art. 33 e che in nessuna parte l'altezza dell'edificio ecceda quella consentita dall'art. 33 verso lo spazio più largo e quella di conguaglio verso lo spazio più stretto.

In tal caso gli ultimi tre metri almeno di facciata verso lo spazio o gli spazi più stretti non devono avere altezza superiore a quella stabilita dall'art. 33. Sulle facciate laterali risultanti per tal modo dalle varie altezze dell'edificio, dovranno

essere continuati lo stile architettonico, la gronda e le principali decorazioni della facciata almeno per tutto quel tratto che è visibile dalla strada.

Un fabbricato per il quale si adotti il metodo del conguaglio delle altezze, dovrà presentare nelle sue fronti un unico complesso architettonico, anche quando fosse costituito da corpi divisi o divisibili. Sarà ammessa la costruzione separata e successiva dei vari corpi soltanto quando preceda la costruzione della parte fronteggiante la via più larga. L'adozione del conguaglio delle altezze toglie al proprietario e ai successori il diritto di qualunque sopralzo frontale, anche nella parte di fabbricato prospettante lo spazio di ampiezza maggiore.

Se un edificio prospetta con fronti staccate due vie diverse, l'altezza di ognuna delle facciate è determinata dalla larghezza della via sulla quale prospetta, quando non ostino motivi d'igiene, di estetica e di decoro. In caso diverso si adotterà il metodo del conguaglio delle altezze.

Art. 37

Costruzioni in arretramento, obblighi e facoltà inerenti

E' obbligatoria la costruzione a filo della linea stradale, quando non si stipuli convenzione fra tutti i frontisti di una strada o tronco di strada e coll'intervento del Comune per arretrare la linea di fabbrica della linea stradale, in modo da evitare muri nudi ai fianchi delle case.

E' tuttavia in facoltà del Sindaco di ammettere singole costruzioni in arretramento alle linee di fabbrica. In tale caso si dovranno adottare le disposizioni che il Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia, giudicherà rispondenti nei riguardi dell'estetica, del transito e dell'igiene e ai concetti informativi del piano regolatore.

La zona di arretramento dovrà essere decorosamente recintata, sistemata e coltivata oppure, col consenso dell'Autorità municipale, pavimentata e lasciata libera ad uso di pubblico marciapiede.

Chi fabbrica dovrà pure provvedere ad una razionale ornamentazione dei fianchi delle case laterali che, per il fatto dell'arretramento, rimangono esposti alla pubblica vista.

L'altezza massima degli edifici costruiti in arretramento sarà determinata in base all'art. 33, aggiungendo alla larghezza dello spazio pubblico quella dell'arretramento.

Della maggior larghezza di spazio pubblico ottenuta con l'arretramento potranno beneficiare i proprietari degli edifici di fronte, per dare a questi ultimi una maggiore altezza, soltanto in seguito ad accordo con il Comune e con il proprietario dell'edificio arretrato, risultante da atto notarile da inscrivere nei libri pubblici.

E' pure in facoltà del Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia, di concedere che, salvo tutte le disposizioni previste dal presente Regolamento e dal Regolamento di Igiene, l'arretramento possa esser limitato ai soli piani superiori quando nelle zone A e B e per le strade di una larghezza inferiore ai 13 metri la casa abbia già raggiunto la massima altezza consentita dall'art. 33. L'altezza complessiva nella parte arretrata potrà raggiungere il limite massimo consentito dalla larghezza stradale aumentata del ritiro.

Art. 38

Deroghe alle norme sull'altezza delle case

E' in facoltà del Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia, di permettere che siano superate le altezze consentite dagli artt. 33 e 36 quando il soprizzo sia determinato da parti puramente ornamentali, e non abitabili, che non comprendano in estensione complessivamente più di metà della fronte dell'edificio.

Ogni altra deroga alle norme per l'altezza delle case non può essere consentita che dal Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia, e solo per edifici di particolare importanza architettonica con speciale riguardo agli edifici destinati ad uso pubblico, o prospettanti su vie e spazi pubblici di larghezza superiore ai metri 20.

Per la costruzione di edifici sui terreni non compresi nel piano allegato (art. 33 punto 6) potranno essere consentite deroghe alle norme per l'altezza delle case e per il numero dei piani, in casi speciali, a giudizio esclusivo del Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia.

Art. 39

Altezze delle case sopraelevate, ricostruite o riformate

Per gli alzamenti degli edifici esistenti valgono pure le norme dell'articolo 33.

Anche per la ricostruzione e per la radicale riforma di case esistenti, valgono le altezze prescritte per le case di nuova costruzione, salve le facilitazioni previste dall'art. 8.

Art. 40

P o r t i c i

I portici previsti lungo le strade indicate nel piano regolatore e quelli progettati per accordi fra Comune e privati devono essere disposti lungo tutta la facciata dell'isolato, avere l'altezza di almeno 6 metri e la larghezza costante di almeno 4 metri e mezzo.

Le altezze si misurano in facciata dal piano del marciapiede alla chiave dell'intradosso dell'arco o al piano inferiore dell'architrave. Le larghezze si misurano dal vivo del muro dei portici.

E' riservata al Sindaco la facoltà di concedere per le case della zona A, munite di portici, la costruzione di un piano in più di quelli contemplati all'art. 33 e la maggiore corrispondente altezza, con un massimo di 7 piani e con 28 metri di altezza.

CAPITOLO V

SOLIDITÀ, SICUREZZA E DECORO OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI

Art. 41

Le disposizioni dei seguenti articoli 42, 43, 44 e 45 che contengono le norme costruttive degli articoli 72 e 72 bis del D.L. 3 aprile 1930 n. 682 e della successiva Legge con modifiche del 6 gennaio 1931 n. 92, valgono per tutto il territorio del Comune di Trieste, per cui ai soli effetti dell'osservanza delle norme stesse i proprietari hanno l'obbligo di presentare al Sindaco la denuncia dei progetti, per ogni lavoro edilizio anche se da compiersi in località poste fuori del perimetro del centro abitato.

Art. 42

Obblighi generali per l'esecuzione di opere edilizie

Ogni opera edilizia deve essere eseguita in modo pienamente conforme ai progetti per i quali venne presentata denuncia, e secondo le migliori regole dell'arte del costruire e deve possedere tutti i requisiti necessari perchè riesca solida, igienica, decorosa e corrispondente alla sua destinazione.

E' vietato costruire edifici sul ciglio o al piede dei dirupi, (salvo il caso che le fondazioni appoggino su roccia viva e compatta), e su terreno di non buona consistenza e di eterogenea struttura, detritici o franosi o comunque atti a scoscendere.

Art. 43

Fondazioni e murature

Le fondazioni, quando è possibile, devono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudate dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza nel quale devono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste devono essere costituite da una platea generale.

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte con buoni materiali e con accurata manodopera.

Quando il pietrame arenaceo o calcare non presenti i piani di posa regolare, i relativi muri debbono essere appianati a perfetto livello in tutta la loro estensione, oppure devono essere interrotti da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fascie continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore a cm. 12, estesi a tutta la larghezza del muro.

La distanza reciproca di tali appianamenti, corsi o fascie non deve essere superiore a metri 1.50.

In tutti i fabbricati a più piani, devono essere eseguiti, ad ogni piano sui muri perimetrali e su tutti i muri portanti, cordoli di cemento armato, nelle costruzioni in mattoni a cortina vista e di spessore di due sole teste, il cordolo in cemento potrà essere sostituito da quattro filari in mattoni collegati con malta di cemento, fermo restando l'obbligo di solidarietà delle travi con i muri, come prescritto dall'articolo seguente.

I muri dovranno avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistente mantenga il giusto rapporto col carico di rottura del materiale più debole di cui sono costruiti.

Tutti i muri dei locali d'abitazione o comunque di soggiorno, come pure i muri esterni dei fabbricati, compresi i muri divisorii, devono essere intonacati, a meno che non siano lavorati in pietra da taglio, in laterizi a commettiture regolari, oppure rivestiti con piastrelle.

In nessun caso un muro portante può essere più sottile di 50 centimetri se in pietrame e di 30 se in cotto, compreso l'intonaco.

I lavori di muratura qualunque sia il sistema costruttivo adottato, dovranno essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali cioè al temperatura si mantenga per molte ore al di sotto di zero gradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte le opere in muratura ordinaria potranno essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno purchè al distacco del lavoro vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Art. 44

Strutture spingenti, tetti, solai, cementi armati

Nei piani superiori a quello terreno dovranno essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti dovranno essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale. Le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni dovranno essere rese solidali con i muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi; nei corpi di fabbrica multipli, le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni metri 2.50, rese solidali fra di loro in corrispondenza dei muri di appoggio.

Nelle strutture di cemento armato dovranno essere strettamente osservate le prescrizioni vigenti per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice ed armato vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

Per gli altri materiali di costruzione valgono le norme fissate per la loro accettazione dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 45

Fabbricati di più piani

Tutti i progetti per opere di costruzione o di ricostruzione per fabbricati urbani di più piani, dovranno essere firmati da un professionista autorizzato ai sensi della Legge 24 giugno 1923 n. 1395 (Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri ed architetti) e dei relativi regolamenti, nonchè ai sensi della Legge n. 58 del 3 gennaio 1929 e successive modifiche sulle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, il quale professionista assume la responsabilità della esecuzione e della stretta osservanza delle prescrizioni.

Art. 46

Obblighi di manutenzione

Ogni proprietario deve conservare il proprio edificio in piena conformità con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, d'igiene e di decoro pubblico.

Art. 47

Provvedimenti contro i pericoli per la sicurezza

Quando risulti che un edificio o qualche sua parte presenti pericolo alla sicurezza delle persone e delle cose o alla sicurezza contro gli incendi; quando si compiano lavori che possono destare preoccupazioni per l'incolumità delle persone e delle cose, l'Autorità comunale ingiungerà al proprietario di prendere immedia-

tamente i necessari provvedimenti. In caso di inadempienza verrà provveduto a' sensi dell'art. 153 della Legge comunale e provinciale.

Art. 48

Rispetto alle esigenze dell'estetica e del decoro edile

Tutte le parti degli edifici permanentemente visibili dalle vie o da spazi pubblici devono, con speciale riguardo al luogo in cui gli edifici vengono costruiti, corrispondere alle esigenze dell'estetica e del decoro edile cittadino, tanto per i materiali, quanto per le linee ornamentali, le tinte e le decorazioni.

Art. 49

Limite di sporgenza delle decorazioni. Zoccolo

Le decorazioni degli edifici e gli aggetti di qualunque genere, fino all'altezza di metri 2.20 dal suolo pubblico, non devono sporgere più di 10 centimetri sull'area stradale.

Lo zoccolo non dovrà occupare nessuna parte del suolo pubblico.

Non sono permesse botole, feritoie e qualsiasi altra apertura sul suolo pubblico, e si deve provvedere alla ventilazione ed illuminazione dei sotterranei mediante feritoie o aperture praticate esclusivamente sulla proprietà privata.

E' però in facoltà del Sindaco di consentire, fermo l'obbligo dei compensi dovuti per ogni occupazione temporanea o permanente di area pubblica, speciali concessioni a deroga delle precedenti disposizioni, ove ricorrano, a suo giudizio e sentito il parere della Commissione edilizia, circostanze speciali.

Lo zoccolo tanto delle case che dei muri di cinta deve essere costituito da materiali resistenti.

Art. 50

S e r r a m e n t i

Tutte le porte al pianterreno verso strada si devono aprire verso l'interno. Le aperture verso l'esterno richieste da ragioni di sicurezza devono essere costruite in modo da eliminare ogni molestia e pericolo.

Anche i serramenti di finestre si devono aprire verso l'interno fino all'altezza di metri 3 sopra i marciapiedi verso strada. Sono eccettuati i serramenti delle vetrine.

Art. 51

Insegne, vetrine, infissi

Sulle facciate dei fabbricati di nuova costruzione con locali destinati a negozio devono essere predisposti gli spazi per la collocazione delle insegne, delle vetrine e degli infissi. In ogni caso per le nuove costruzioni sono vietate le vetrine sporgenti.

Per l'applicazione di insegne, di vetrine e di infissi agli edifici esistenti e visibili dalla strada si deve ottenere il nulla-osta dell'Autorità municipale, che di regola chiede la presentazione del relativo disegno.

Nelle case esistenti possono venir permesse le vetrine con una occupazione massima di 20 centimetri della linea di fabbrica, quando le vetrine o i rivestimenti non alterino la fisionomia e la struttura dell'edificio e quando il transito, con riguardo alla larghezza della via, permetta tale occupazione.

L'Autorità municipale ha la facoltà di vietare l'applicazione di insegne, di vetrine e di infissi di qualsiasi genere e di avvisi su edifici di pregio artistico e storico.

Art. 52

Tettucci, tende, fanali

Tettucci, tende, fanali e infissi in genere alle facciate degli edifici, prospettanti la strada, devono essere posti ad altezza superiore ai 3 metri dal marciapiedi.

I tettucci, posti a protezione delle tende, non devono sporgere più di 40 centimetri dal vivo della facciata.

(Le tende aperte non devono superare la larghezza del marciapiede stradale, nè essere fissate in alcun modo al suolo. Il telaio potrà abbassarsi fino a metri 2.20 dal marciapiede. E' vietato di fissare comunque le tende al marciapiede, nonchè di collocarvi aste e colonnini).

Art. 53

Poggiuoli e balconi

Negli edifici nuovi i poggiuoli ed i balconi chiusi prospicienti la strada devono avere il piano della soglia ad altezza non inferiore a metri 4.20 dal piano del marciapiede ed una sporgenza non maggiore di metri 1.20 dal vivo della facciata.

Nota - L'ultimo comma dell'art. 52 è abrogato ai sensi dell'articolo 80 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della circolazione urbana.

Per quanto riguarda le «tende solari» vigono pertanto le norme dell'art. 19 del citato Regolamento, le quali prescrivono:

«Le tende protese su spazio pubblico debbono avere l'orlo inferiore ad altezza non minore di metri 2 dal suolo e la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno 30 centimetri dalla verticale del ciglio del marciapiede. E' vietato di fissare comunque tende al marciapiede, nonchè di collocarvi aste e colonnini.

La concessione di licenza, per l'installazione di tende protese sullo spazio pubblico, oltre ad essere soggetta alle norme stabilite dal Regolamento edilizio municipale, è subordinata alle condizioni che esse siano mobili e collocate in guisa da non nascondere le targhe stradali per la denominazione delle vie, i cartelli indicatori di viabilità, i semafori per la circolazione del traffico, i numeri civici, e non disturbino la circolazione pedonale sui marciapiedi.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da Lire 250.— a Lire 2.000.—. Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di Lire 250.—».

I balconi chiusi devono avere una distanza non minore di 3 metri dagli edifici confinanti.

Nelle vie larghe meno di 12 metri la costruzione dei poggiuoli può essere limitata o vietata, quella dei balconi chiusi è sempre vietata.

In dette vie l'Autorità municipale può limitare anche la sporgenza delle cornici di gronda e degli infissi.

Art. 54

Parapetti, balaustre, ringhiere

I parapetti, le balaustre e le ringhiere di finestre, di poggiuoli, di ballatoi ecc. devono essere di pietra, di metallo o di altro materiale resistente ed incombustibile devono avere un'altezza minima di 90 centimetri, se parapetti o balaustre e di 1 metro, se ringhiere.

Finestre con parapetti di altezza minore devono essere munite di ringhiere o di sbarre fisse nel tratto di altezza mancante.

Poggiuoli, terrazze e ballatoi di servizio devono avere le ringhiere alte almeno metri 1.10.

Art. 55

Latrine e abbaini visibili da spazi pubblici

Non si possono costruire latrine sporgenti dai muri, se permanentemente visibili da spazi pubblici.

Le finestre sopra il tetto che non sono in armonia con la decorazione dell'edificio, non devono essere visibili dalla pubblica via.

Art. 56

F u m a i o l i

I fumaioli non possono essere collocati di regola a distanza minore di 1 metro dalla facciata verso la strada e devono essere possibilmente di modello uniforme e convenientemente raggruppati per il loro migliore aspetto.

Anche le canne non utilizzate devono avere i corrispondenti fumaioli.

Art. 57

Canali di gronda e tubi pluviali

Ogni falda di tetto deve essere munita di gronda di proporzionata capacità.

Le gronde debbono essere di metallo o di altro materiale resistente e provviste di tubi impermeabili per lo scolo delle acque piovane.

I tubi verticali, applicati alle facciate verso la strada devono essere internati nel muro per un'altezza di almeno 3.00 metri dal marciapiede e per questo tratto costruiti in ghisa o altro materiale di eguale resistenza e durata.

Alla base dell'edificio le acque devono venir convogliate sotto il suolo mediante apposite condutture nel prossimo canale pubblico; dove non esista un canale pubblico, sotto il marciapiede, nella cunetta della carreggiata.

Dopo costruito il canale pubblico, i proprietari degli edifici vicini devono eseguire a proprie spese il raccordo col canale stesso.

Art. 58

Intonaco e coloritura dei muri

Tutti i muri di fabbrica, visibili dalla strada, ad eccezione dei muri di pietra o di mattoni lavorati a vista o rivestiti da materiali decorativi, devono essere intonacati e convenientemente decorati.

Qualora le tinte dei prospetti dei fabbricati o dei muri di cinta non presentino un aspetto decoroso, l'Autorità municipale ordinerà una nuova coloritura, e, previa approvazione dei campioni, fisserà un congruo termine per l'esecuzione.

E' proibita la coloritura di parti decorative in pietra.

Art. 59

Dipinture di richiamo od altri ornamenti

Non si possono eseguire sulle facciate delle case o su altri muri esposti alla pubblica vista dipinture figurative od ornamenti di qualsiasi genere, nè si possono restaurare quelli esistenti prima di aver presentato all'Autorità municipale i relativi disegni a colori e avere ottenuto il nulla-osta.

Art. 60

Costruzione e manutenzione dei marciapiedi

Lungo tutti gli edifici e i recinti e le cancellate, prospettanti su suolo pubblico, o di uso pubblico, devono essere mantenuti in buone condizioni i marciapiedi a cura e spesa dei frontisti.

Nelle vie e tratti di vie esistenti alla data di omologazione del presente regolamento, sta pure a carico dei frontisti la costruzione dei marciapiedi.

L'Autorità municipale stabilisce la larghezza del marciapiede, in rapporto al transito e alla larghezza stradale, nonchè i livelli e i particolari di costruzione.

I marciapiedi devono essere d'asfalto, di pietra o di altro materiale riconosciuto idoneo dall'Autorità municipale.

E' vietato collocare sui marciapiedi aste e colonnini.

Art. 60 bis

Tutti i progetti per nuove costruzioni civili ed industriali, sono soggetti, soltanto ai fini della sicurezza contro i pericoli d'incendio, a preventiva approvazione da parte del Comando dei vigili al fuoco.

Le costruzioni stesse — eccezione fatta per quelle destinate unicamente ad uso di civile abitazione, semprechè di altezza inferiore a 24 metri, in gronda — sono soggette, sempre agli stessi fini, anche al collaudo da parte del medesimo Comando dei vigili al fuoco, prima che dall'Autorità comunale venga concessa l'autorizzazione ad abitarle o ad utilizzarle e su richiesta obbligatoria dell'autorità comunale stessa.

Il Comando dei vigili al fuoco rilascerà l'apposito «certificato di prevenzione incendi».

CAPITOLO VI

PREVENZIONI E DIFESA DAI PERICOLI DELL'INCENDIO

Art. 61

Scale e gabbie scale: numero delle scale

Le scale, i passaggi alle scale e le gabbie di scala devono essere costruite con materiale resistente al fuoco.

Ogni vano di scale deve essere in diretta comunicazione con una strada o con un cortile accessibile alla strada. Gli atrii e gli accessi in genere devono essere sgombri e servire esclusivamente a scopo di passaggio.

Locali d'esercizio al pianterreno non devono di regola avere porte e finestre di comunicazione con l'atrio della scala.

I pianerottoli devono essere larghi almeno metri 1.20, e le rampe almeno 1 metro; per ambedue i casi la larghezza può essere ridotta a 80 centimetri per sotterranei e per soffitte non abitabili.

Le ringhiere devono essere di materiale incombustibile ed alte non meno di 90 centimetri.

Art. 62

Membrature metalliche portanti

Le membrature metalliche portanti (colonne, travi, ecc.) negli edifici destinati ad uso di abitazione, di uffici, di depositi di materiale combustibile, devono

essere rivestite con materiale resistente all'azione del fuoco, coibente (cemento, terracotta, calcestruzzo, gesso e simili), dello spessore di almeno cm. 3 e assicurato alle membrature stesse.

Art. 63

Muri divisorii e di tagliafuoco

Sono muri divisorii quelli che sorgono al confine fra un edificio ed un altro edificio, oppure fra un edificio e un'area libera.

I muri di ogni fabbricato devono essere di materiale resistente all'azione del fuoco e bene legati alle altre murature ed avere una larghezza di almeno 30 cm. in tutta la loro altezza.

Fabbricati attigui possono avere un muro divisorio comune della grossezza di soli 30 cm. . All'atto della costruzione dell'uno o dell'altro edificio dovrà sempre essere provveduto per una corrispondente legatura con l'attiguo edificio.

I muri divisorii non devono essere costruiti con mattoni cavi e non devono contenere nello spessore minimo consentito nicchie, camini, canne di cessi e di acquai, nè legname alcuno.

Quando non ostino diritti di vicini, è permesso di aprire porte e finestre nei muri divisorii; però devono essere munite di serramenti di ferro.

Quando la differenza di altezza di due case contigue è minore di 4 metri, il muro divisorio della casa più alta deve sopraelevarsi almeno di 50 centimetri sul proprio tetto.

I sottotetti si suddivideranno in sezioni, non più lunghe di 30 metri, con muri tagliafuoco dello spessore di almeno 30 centimetri e sopraelevati almeno 50 centimetri oltre il coperto.

Art. 64

Copertura dei locali al pianterreno e dei sotterranei

Gli atrii delle scale, i passaggi, tutti gli ambienti al pianterreno non adibiti ad uso di abitazione, le botteghe e gli ambienti, posti in tutto o in parte al disotto del livello stradale, devono avere la copertura a volta di mattoni o altra egualmente resistente al fuoco.

Eguale disposizione vale per i magazzini e botteghe che occupano piani superiori con soprastanti abitazioni.

Art. 65

Cucine e soffitte

Le cucine (anche se provviste di focolaio economico) e ogni altro ambiente in cui è collocato un focolaio aperto o un forno, devono essere pavimentate per tutta la loro estensione con materiale resistente al fuoco.

Le soffitte utilizzate per ripostigli non destinate ad abitazioni devono essere pure pavimentate con materiale resistente al fuoco.

Si potrà utilizzare le soffitte in tutto o in parte a scopo di abitazione, se i vani corrispondono alle norme del Regolamento d'Igiene, se sono separati da tramezzi di materiale resistente al fuoco e se fra il pavimento e le travi portanti del solaio vi è uno strato di materiale resistente al fuoco.

Art. 66

Accessi e coperture del tetto

Ogni fabbricato deve essere munito di facili accessi al tetto, in numero di almeno uno per ogni tratto compreso fra due successivi muri tagliafuoco.

I tetti di ogni fabbricato devono essere ricoperti con materiale resistente al fuoco.

Art. 67

Canne da fumo

Ogni focolaio deve avere una propria canna per lo smaltimento del fumo e dei prodotti gassosi della combustione.

Ogni singolo alloggio e ogni area utilizzabile di almeno 150 metri quadrati deve avere una propria canna da fumo.

Le canne da fumo di un piano non devono immettere in quella degli altri piani.

Tre stufe di un'abitazione nello stesso piano possono avere una sola canna da fumo.

Ogni canna da fumo deve essere contrassegnata in modo da rilevare con facilità a quale focolaio o stufa appartiene.

Le canne da fumo devono essere esattamente indicate nel progetto.

La sezione delle canne da fumo praticabili deve avere la superficie di almeno 0.20 metri quadrati, ed il lato minore deve misurare almeno 40 centimetri.

Le canne strette, preferibilmente a sezione circolare, devono avere il diametro o il lato non minore di 15 centimetri.

Sono vietate le canne da fumo nei muri adiacenti ai fienili o ai depositi di materie infiammabili e di regola anche prospettanti la via pubblica.

E' consentita l'adozione delle canne fumarie ad unico collettore con condotti separati d'imbocco aventi l'altezza di almeno un piano.

Devesi comunque garantire l'esclusione di qualsiasi possibilità di diffusione di gas, proveniente dalla combustione da un alloggio all'altro.

Nota - Gli ultimi due commi sono stati aggiunti con deliberazione n. 1783 del 26 luglio 1958 approvata dalla G.P.A. in data 21 agosto 1959 e dal Ministero dei Lavori Pubblici sub Div. 23^a n. 808 in data 18 agosto 1960.

Art. 68

Costruzione delle canne da fumo

Le canne da fumo devono:

- a) essere costruite con materiale incombustibile in modo che si possano facilmente pulire con mezzi meccanici o a mano e devono avere gli angoli arrotondati, le pareti lisce ed impermeabili al fumo;
- b) essere provviste di due aperture, l'una sopra e sottotetto per immettervi lo spazzatoio, l'altra presso il fuoco o al pianterreno o nel sotterraneo. L'apertura superiore sottotetto deve trovarsi ad un'altezza di almeno 60 centimetri dal pavimento e discosta di altrettanto da ogni struttura di legno. Ogni apertura deve essere munita di doppio sportello in ferro chiucibile a chiave;
- c) elevarsi sulla copertura del tetto almeno un metro o a quella maggiore altezza prescritta in casi speciali da altre disposizioni o giudicata necessaria dall'Autorità municipale, in modo da evitare che le esalazioni ed il fumo rechino molestia, danno o pericolo agli edifici vicini.

Le canne da fumo non devono aver contatto con legnami od altro materiale combustibile, ma essere separate da almeno 20 centimetri di muratura.

Art. 69

Camini per opifici

I progetti per la costruzione di camini per grandi fuochi devono essere corredati di un calcolo statico tenendo conto della pressione del vento in ragione di 270 chili per metro quadrato di proiezione verticale.

I camini per grandi fuochi devono avere un'altezza tale da non recare molestie al vicinato col fumo e con la fuliggine e devono essere provvisti di efficace parafaville e di apparecchi fumivori; i tratti interni più larghi di 50 centimetri devono avere ferri di salita. Come normale è fissata la distanza di metri 6 dalla strada e una distanza eguale alla metà dell'altezza del camino dalle proprietà vicine, riservato caso per caso all'Autorità municipale ed industriale di tollerare distanze minori od imporre distanze maggiori.

I camini per opifici devono essere muniti di parafulmini.

Art. 70

Condutture d'acqua, di gas e d'energia elettrica

L'art. 47 del Regolamento d'Igiene, il Regolamento di polizia urbana, ed i Regolamenti dell'Azienda comunale per i servizi dell'elettricità, gas ed acqua, danno le norme per la provvista e per la collocazione delle condutture dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica.

Art. 71

Impianti termici

I locali per gli impianti termici devono corrispondere alle norme del Regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R.D. 14 aprile 1927 n. 530.

Art. 72

Laboratori e depositi di materie infiammabili

La costruzione e l'ubicazione dei laboratori e dei depositi di sostanze che presentano pericolo di scoppio e di incendio devono uniformarsi alle norme tecniche pubblicate dal Ministero dell'Interno con circolare 5 agosto 1911 n. 206795.

Art. 73

Locali di riunione

I locali di riunione (sale, cinematografi, teatri) sottostanno alle norme del presente Regolamento e a quelle speciali vigenti in materia.

Art. 74

Costruzioni in legno

Le costruzioni esclusivamente o prevalentemente in legno o in altro materiale di facile combustione sono ammesse soltanto quando abbiano carattere provvisorio; esse sono soggette a prescrizioni speciali caso per caso.

CAPITOLO VII

**QUARTIERI A GIARDINO A CASE ISOLATE E A GRUPPI ISOLATI
STRADE PRIVATE - RECINTAZIONI**

Art. 75

Norme generali

Un quartiere a giardino deve occupare tutta l'area costituita da uno o più isolati delimitati da strade pubbliche aperte o da aprire secondo i piani regolatori vigenti, oppure anche di nuove strade pubbliche o private da progettare in correlazione alle reti stradali dei piani stessi.

Le aree destinate nel piano allegato a quartieri a giardino con villini e casette isolate, sono segnate con la lettera D 1 e D 2; sono segnate con le lettere C 2 e C 1 le aree destinate a case di civile abitazione isolate o raggruppate.

Se il quartiere a giardino è stabilito dal piano allegato, valgono le norme ivi fissate, nonchè le norme del presente capitolo, in quanto non contrastino con quelle del piano regolatore.

I proprietari delle aree sulle quali intendono edificare un quartiere a giardino, devono presentare all'Autorità municipale il progetto d'insieme e di lottizzazione, obbligandosi a osservare tutte le prescrizioni e a sostenere gli oneri stabiliti nella relativa approvazione. A richiesta dell'Autorità municipale questi obblighi verranno iscritti nei libri tavolari costituendo a favore del Comune una ipoteca o altra garanzia per una congrua somma da determinare di volta in volta dal Sindaco.

L'ipoteca sarà cancellata e la garanzia annullata a istanza e spesa degli interessati, quando avranno adempiuti tutti i loro obblighi.

Art. 76

Area fabbricata

Ogni villino o casetta isolata nelle zone D 1 e D 2 del piano allegato non deve occupare più di 1/3 dell'area del lotto su cui sorge, netto di strade anche private.

Nel rapporto di 1/3 non vengono computate le scalinate, le pensiline e così pure le costruzioni rustiche accessorie, che non sorpassino un'altezza di metri 1.50.

Art. 77

Spazi intermedi e circostanti

Gli spazi intorno agli edifici, quando non siano destinati al transito, devono essere sistemati e mantenuti decorosamente a giardino, escluso qualsiasi deposito di materiali, però lungo i muri esterni degli edifici una fascia larga almeno 60 cm. deve essere pavimentata con materiale impermeabile.

Art. 78

Edifici, numero dei piani, appartamenti

Gli edifici devono essere isolati, cioè con tutte le fronti a libero aggetto e prospetto. Sono vietate le chiostrine.

Su ogni lotto delle zone D 1 e D 2 del piano allegato può sorgere soltanto un villino o una casetta isolata con tre piani al massimo, compreso nel numero dei piani, il pianterreno e la soffitta, se abitabile.

Su due lotti attigui è ammesso l'accoppiamento dei villini, quando siano ispirati allo stesso concetto architettonico, quando non resti scoperta alcuna parte del muro divisorio e quando la larghezza complessiva massima dei due villini non superi metri 25.

I villini non devono contenere più di un appartamento per piano.

Le zone D 1 sono destinate esclusivamente a ville. Le ville e le loro costruzioni accessorie devono riuscire particolarmente decorose tanto nella scelta del materiale quanto nella loro decorazione.

Le zone D 2 sono pure destinate a villini, vi possono però sorgere case isolate di tipo modesto. Nei casi di piccoli ampliamenti di costruzioni rurali esistenti o di costruzioni rurali nuove, il Sindaco potrà caso per caso concedere il nulla-osta, ancorchè non risultino soddisfatte nei riguardi dell'estetica le disposizioni del presente capitolo.

Su ogni lotto delle zone C 1 e C 2 può sorgere un solo edificio isolato di civile abitazione oppure un gruppo fino a quattro case al massimo, ispirato però ad un unico concetto architettonico. In ogni caso la fronte più lunga di un edificio o di un gruppo di case non può avere complessivamente più di 30 m.

Art. 79

Distanze minime tra gli edifici in tutte le zone C e D

La distanza minima tra gli edifici deve essere:

- a) di metri 4 nel senso parallelo alla strada e di metri 8 in senso perpendicolare per le costruzioni isolate ad un solo piano con un'altezza massima di 6 metri;
- b) di metri 6 e rispettivamente 12 per le costruzioni isolate a due piani con un'altezza massima di 10 metri;
- c) di metri 7 e rispettivamente 14 per le costruzioni isolate a tre o quattro piani con un'altezza massima di 14 e rispettivamente 18 metri.

Per gruppi di case con altezza diversa è normativa per la distanza ad a), b) e c) la casa di altezza maggiore.

La distanza di 6 metri e rispettivamente di sette metri, indicata alle lettere b) e c), potrà ridursi sino a cinque metri se la distanza dal lato opposto dello stesso edificio venga aumentata di quanto la prima sia stata ridotta.

Lungo le strade non previste dal piano allegato i villini di regola devono essere costruiti almeno 4 metri in ritiro.

Il Sindaco si riserva la facoltà di concedere arretramenti minori e la costruzione sul margine stradale, quando le condizioni locali lo consigliano.

Lo spazio intercedente tanto tra le case isolate quanto tra i gruppi di case si potrà occupare con scalinate o con pensiline fino a raggiungere un quinto della sua larghezza e non più di metà della lunghezza della fronte che l'edificio ha sul lato in cui le scale e pensiline sono costruite.

Verso tale spazio l'edificio potrà avere anche un corpo avanzato per un quarto della lunghezza della fronte e per non oltre un quinto della distanza dall'edificio

più vicino, purchè si compensi con arretramento, in altra parte della stessa fronte, di una superficie equivalente.

Art. 80

Cancellate e muri di confine

La separazione dei vari lotti della strada e tra loro deve essere costituita da cancellate o da reticolati metallici su zoccolo. Lungo la strada lo zoccolo, quando non serve a sostenere il terreno retrostante, non potrà superare l'altezza media di metri 1.25 e la cancellata di metri 1.75 e ciò fino alla distanza di metri 7.00 della strada; a distanza maggiore la divisione fra i singoli lotti potrà essere costituita da muro pieno per l'altezza media massima di metri 3.00.

Art. 81

Applicabilità delle norme generali, facilitazioni

Anche alle costruzioni nelle zone C 1 e C 2, D 1 e D 2 sono applicabili le norme generali stabilite nel presente Regolamento e nei Regolamenti di igiene e di fognatura.

L'Autorità municipale ha però la facoltà di accordare le seguenti facilitazioni in deviazione alle norme generali:

- a) Nei muri è ammesso l'impiego di legname, se richiesto dallo stile dell'edificio; i poggioli e i ballatoi possono essere di legno.
- b) I locali terreni e quelli sotterranei possono essere privi di copertura a volta, però devono essere soffittati in malta.
- c) Negli edifici di piano terreno e primo piano la larghezza delle rampe delle scale può essere ridotta a cm. 90; le scale, compresi i parapetti, possono essere di legno.
- d) Le scale alle soffitte non abitabili possono essere di legno.
- e) Il pavimento delle soffitte non abitabili può essere di legno e quello delle soffitte abitabili non occorre che sia isolato dal sottostante solaio.

Art. 82

Strade private

Quando uno o più proprietari intendono aprire una strada privata collegata alla rete delle strade pubbliche, devono presentare all'Autorità municipale il relativo progetto e ottenere l'approvazione.

Dall'atto notarile da estendere e iscrivere a loro spese nei libri tavolari deve

risultare l'obbligo a peso dei loro immobili serviti dalla strada, di sistemare di canalizzare, di pavimentare, di mantenere e di illuminare la strada stessa secondo le modalità che verranno prescritte dal Comune.

Le strade private, siano o no connesse con la rete stradale, devono essere progettate in piena conformità e in correlazione organica col piano regolatore.

Le strade private a fondo cieco devono essere chiuse in confine con la strada pubblica con un muro e con un cancello; il relativo disegno deve essere approvato dall'Autorità municipale. La chiusura può essere imposta a giudizio esclusivo dell'Autorità anche per le strade private che non siano a fondo cieco. Queste disposizioni valgono anche per le vie private esistenti.

Le costruzioni lungo le strade private sono soggette alle stesse disposizioni vigenti per quelle che prospettano su vie pubbliche.

Il Sindaco ha la facoltà di far chiudere vie private, aperte con regolare approvazione, se per l'inosservanza delle condizioni stipulate, ciò fosse richiesto dall'interesse pubblico.

Art. 83

Accesso agli edifici non fronteggianti spazi pubblici

Chi intende fabbricare su aree che non fronteggiano strade aperte al pubblico transito, deve prima comprovare di aver stabilito gli accordi per la sistemazione di un conveniente accesso all'edificio progettato da una strada pubblica esistente o da una strada privata.

Tale obbligo è da osservare anche per le costruzioni da eseguire sulle linee del piano regolatore, a meno che, prima dell'inizio dei lavori, non siano intervenuti col Comune accordi per l'esecuzione del piano stesso.

Art. 84

Recintamento di aree fabbricabili

Il Sindaco può ordinare che le aree di fabbrica prospettanti spazi pubblici siano chiuse con muri di cinta o almeno con assiti solidi di aspetto decoroso, quando la mancanza del recinto pregiudica la sicurezza pubblica, l'igiene, il decoro, l'estetica e la conservazione delle strade.

CAPITOLO VIII
COSTRUZIONI DI POCO RILIEVO

Art. 85

L'Autorità municipale dispensa di regola dalla produzione dei piani e dal concorso di persone autorizzate, quando si tratta di costruzioni di poco rilievo in zone scarsamente fabbricate.

Il lavoro deve in ogni caso essere notificato all'Autorità prima del suo inizio.

Per queste costruzioni valgono le norme prescritte dal presente Regolamento e dal Regolamento d'igiene; resta però in facoltà dell'Autorità municipale di accordare le seguenti facilitazioni quando non ostino riguardi pubblici e diritti dei vicini:

- a) I locali terreni, a qualunque uso essi servano, possono essere privi di copertura a volta e così pure i sotterranei.
- b) I parapetti delle scale, dei poggioli, dei ballatoi ecc. nonchè le scale delle soffitte possono essere di legno.
- c) Il solaio del sottotetto può avere il pavimento di legno.
- d) Le rampe delle scale possono avere la larghezza di soli 80 cm.
- e) Possono essere omessi i marciapiedi e le grondaie delle facciate che non sono allineate lungo la strada pubblica.
- f) I cessi possono essere costruiti a sbalzo o fuori dell'edificio, internamente soltanto imbianchiti a calce.
- g) I camini possono essere costruiti nei muri di facciata o a sbalzo, mai però nello spessore dei muri attigui a stalle e fienili.

CAPITOLO IX
SORVEGLIANZA, DISPOSIZIONI VARIE, CONTRAVVENZIONI

Art. 86

Visite ed ispezioni alle case

Il Sindaco a mezzo dei suoi incaricati può fare procedere d'ufficio alla visita dei lavori in corso di costruzione per constatare il regolare andamento e la esatta esecuzione del progetto approvato; il proprietario e l'assuntore dei lavori devono

esibire, a richiesta, i disegni approvati e fornire tutti gli schiarimenti del caso.

Per le visite necessarie, onde ottenere il permesso di abitabilità e il permesso di utilizzazione veggansi le norme di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento d'igiene.

Nei fabbricati esistenti il Sindaco può far procedere ad ispezioni ogni qualvolta ne appaia l'opportunità per ragioni di pubblico interesse e può ingiungere i provvedimenti del caso.

Art. 87

Numero di orientamento dei fabbricati

Il Comune assegna ad ogni fabbricato di città un numero anagrafico e ad ogni facciata del fabbricato, prospettante sulla pubblica via, un numero di orientamento.

I fabbricati del suburbio e dell'altipiano ricevono di regola soltanto un numero anagrafico.

I proprietari dei nuovi fabbricati devono chiedere all'Autorità municipale l'applicazione delle targhette con i nuovi numeri.

Il Comune fa apporre le targhette a proprie spese e il proprietario del fabbricato è obbligato a conservarle in buono stato nel posto facilmente visibile, ove furono collocate.

In caso di demolizione di fabbricati che non vengono più ricostruiti o in caso di soppressione di porte esterne d'accesso, il proprietario deve notificare al Comune i numeri di orientamento, che vengono soppressi.

Art. 88

Apposizioni di indicatori e di altri apparecchi

All'Autorità municipale è riservata la facoltà, per ragioni di pubblico servizio e previo avviso agli interessati, quando non si possa provvedere meglio in altro modo, di far applicare, alle fronti dei fabbricati o alle costruzioni di altra natura prospettanti le pubbliche vie, assumendo a proprio carico il ripristino degli adiacenti tratti di muro:

- a) le indicazioni dei nomi delle piazze, strade, corsi, vie e vicoli;
- b) le piastrine e i capisaldi per le indicazioni relative alle altezze, ai tracciati e agli idranti;
- c) le mensole, i ganci, le condutture per l'illuminazione e per gli apparecchi di segnalazione stradale.

La facoltà di apporre le indicazioni di cui alla lettera a) è estesa anche alle strade private.

Art. 89

Contravvenzioni

I contravventori saranno puniti a termini dell'articolo 226 della Legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 e successive modificazioni (R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, R. D. Legge 23 maggio 1924 n. 867, Legge 26 febbraio 1928 n. 613).

Il Sindaco potrà nel giudizio contravvenzionale promuovere dal Magistrato la facoltà di eseguire d'ufficio le opere a spese del contravventore. Sono salve le facoltà concesse al Sindaco dagli articoli 153 della Legge stessa e 378 della Legge sui lavori pubblici.

Art. 90

Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore due mesi dopo il giorno in cui sarà pubblicato all'albo comunale.

Nulla-osta di costruzione, rilasciato prima dell'entrata in vigore del Regolamento sono nulli, se le costruzioni non sono state iniziate.

INDICE

CAPITOLO I

Denuncia di opere edilizie - richiesta e concessione del nulla-osta	pag. 3
---	--------

CAPITOLO II

Commissione edilizia	pag. 13
--------------------------------	---------

CAPITOLO III

Opere provvisionali	pag. 14
-------------------------------	---------

CAPITOLO IV

Norme igienico - edilizie	pag. 20
-------------------------------------	---------

CAPITOLO V

Solidità, sicurezza e decoro opere esteriori ai fabbricati	pag. 26
--	---------

CAPITOLO VI

Prevenzione e difesa dai pericoli dell'incendio	pag. 33
---	---------

CAPITOLO VII

Quartieri a giardino, a case isolate e a gruppi isolati - strade private, recinzioni	pag. 37
--	---------

CAPITOLO VIII

Costruzioni di poco rilievo	pag. 42
---------------------------------------	---------

CAPITOLO IX

Sorveglianza, disposizioni varie, contravvenzioni	pag. 42
---	---------

INDICE ALFABETICO

	Art.
Abbaini	55
Accesso agli edifici non fronteggianti spazi pubblici	83
Acqua - condutture	70
Aggiunta a fabbricati - denuncia costruzione	1
Altezze massime di edifici	33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
Alzamenti di edifici	39
Apparecchi di sollevamento, scale aeree e ponti mobili - norme di sicurezza	26
Apparecchi di segnalazione stradale	88
Area pubblica - occupazione con steccati e segnali	24, 31
Assiti - chiusura delle aree destinate a lavori	24, 31
Atrii e accessi	61, 64
Avanzi storici e artistici - tutela	22
Balaustre, ringhiere e parapetti	54, 61
Balconi chiusi e poggiali	53
Botole e feritoie - aperture su suolo pubblico	49
Botteghe e magazzini - copertura	64
Camini per opifici	69
Canali pubblici - concessione per mutamenti	23
Canali di gronda	57
Cancellate e muri di confine nei quartieri a giardino	80
Canne da fumo	67, 68
Casette isolate e villini di quartieri giardino occupazione area	76, 78, 81
Cementi armati	44
Cinematografi, teatri e luoghi di pubblico ritrovo - denuncia costruzione	4, 73
Coloritura dei muri	58, 59
Coloritura e dipintura facciate	59
Commissione edilizia - costituzione	14
Commissione edilizia - competenze	15
Commissione edilizia - adunanze	16
Commissione edilizia - astensione di singoli commissari	17
Condutture acqua, gas ed energia elettrica	70
Conduttura per illuminazione e per gli apparecchi di segnalazione stradale	88
Contravvenzioni alle norme del regolamento	89
Cornici di gronda	53
Cortili - prescrizioni	32
Costruzione di edifici nuovi - denuncia	1, 2
Costruzione di edifici pubblici	4
Costruzioni di depositi di materie infiammabili	4
Costruzione - denunce di opere che interessano il paesaggio	4
Costruzione di cinematografi, teatri e luoghi di pubblico ritrovo	4

	Art.
Costruzione di edifici destinati a scopi speciali	4
Costruzioni - progettazione, esecuzione e direzione	6
Costruzioni - inizio opere preparatorie	7
Costruzioni - opere urgenti per ragioni di sicurezza ed igiene	7
Costruzioni - provvedimenti per opere arbitrarie	12
Costruzioni in arretramento - obblighi e facoltà inerenti	37
Costruzioni di edifici - divieto di costruire su determinate qualità di terreni	42
Costruzioni in cemento armato	44
Costruzioni in legno	74
Costruzioni di poco rilievo - denuncia e norme	85
Cucine - pavimentazione	65
Danni e molestie nell'esecuzione dei lavori - cautele	20, 21
Decorazioni - limite di sporgenza	49
Decoro ed estetica degli edifici	48
Demolizione fabbricati - denuncia	1
Demolizione - norme e cautele	27
Denunce di opere edilizie	1, 2, 3, 4, 6, 13, 41, 85
Depositi materie infiammabili - denuncia costruzione	4
Depositi e laboratori di materie infiammabili	72
Dipinture figurative su muri e facciate	59
Direttore ed esecutore dei lavori - tabella da esporsi al cantiere edilizio	19
Direzione, esecuzione, progettazione di costruzioni	6
Disegni e progetti - norme e modalità di presentazione	5, 6, 7, 59
Disegni a colori, di facciate	59
Distanze fra edifici nelle zone dei quartieri a giardino, a case o gruppi isolati	79
Edifici nuovi - denuncia di costruzione	1, 2
Edifici destinati a scopi speciali - denuncia costruzione	4
Edifici di interesse storico o di pregio artistico - denuncia esecuzione lavori e progetti	4, 51
Edifici destinati a scopi speciali - procedura commissionale	10
Edifici, avanzi storici e artistici - tutela	22
Edifici di quartieri a giardino	78, 81
Edifici non fronteggianti spazi pubblici - accesso	83
Energia elettrica - condutture	70
Esercizi pubblici - denuncia costruzione	4
Esecuzione, direzione e progettazione di costruzioni	6
Estetica e decoro degli edifici	48
Facciate - termine riforma	30
Facciate - dipinture figurative	59
Fanali	52
Feritoie e botole - aperture su suolo pubblico	49
Firme delle denunce dei disegni e dei progetti	6, 45
Focolai	67, 68
Fognatura - norme speciali	32
Fondazioni e murature	43
Fumaioli	56
Gabbie di scala	61
Gas - condutture	70
Gronde	57

	Art.
Igiene edilizia - norme speciali	32
Illuminazione di sotterranei	49
Illuminazione e apparecchi di segnalazione stradale	88
Impalcati e steccati per cantieri edilizi - inizio lavori	7
Impianti termici	71
Incendio - prevenzione e difesa dai pericoli	dal 61 al 74
Indicatori di vie, piazza, idranti ecc.	88
Infissi	51, 52, 53
Ingombro spazi pubblici con materiali da costruzione e rifiuti	28
Inizio dei lavori - notifica	18
Insegne	51
Interruzione lavori e obblighi relativi	29
Intonachi, decorazione e coloritura dei muri	58
Laboratori e depositi di materie infiammabili	72
Latrine	55
Luoghi di riunione e pubblico ritrovo - denuncia costruzione edifici per	4, 73
Magazzini e botteghe - copertura	64
Manutenzione edifici - obbligo di	47
Marciapiedi - costruzione e manutenzione	60
Materiale da costruzione e rifiuti - divieto ed eccezione deposito su aree pubbliche	28
Materie infiammabili - denuncia di costruzione di depositi	4, 72
Membrature metalliche portanti - rivestimenti	62
Modificazioni fabbricati - denuncia	1, 2
Modificazioni interne fabbricati industriali - inizio esecuzione lavori	7
Murature e fondazioni	43
Muri divisorii e di tagliafuoco	63
Muri - intonachi, decorazioni e coloritura	58
Muri di confine e cancellate nei quartieri a giardino	80
Norme costruttive - disposizioni di legge	41, 42, 43, 44, 45
Nulla osta all'esecuzione d'opere edilizie	1, 50
Nulla osta all'esecuzione d'opere edilizie - effetti e limiti di validità	11, 90
Numeri anagrafici delle case	87
Numeri d'orientamento	87
Occupazione area pubblica con steccati e segnali	24
Opere edilizie - denuncia	1, 2, 3, 4, 6, 13
Opere che interessano il paesaggio - denuncia costruzione e progetti	4
Opere preparatorie per costruzioni - inizio lavori	7
Opere urgenti per ragioni di sicurezza e d'igiene - denuncia e inizio esecuzione lavori	7
Opere arbitrarie - provvedimenti	12
Opifici - camini	69
Opposizioni a progetti	10
Orientamento - numeri	87
Parapetti, balaustre e ringhiere	54, 61
Pianterreno - copertura dei locali	64
Piani degli edifici - numero dei	33, 35, 40
Poggiuoli e balconi chiusi	53
Ponti di servizio - disposizione per la posa in opera e sicurezza	25
Ponti mobili, scale aeree e apparecchi di sollevamento - norme di sicurezza	26
Porte	50
Portici lungo le strade	40

	Art.
Progettazione, direzione ed esecuzione di costruzioni	6, 45
Progetti e disegni - norme, modalità, esame, approvazione	5, 6, 7, 45, 67
Progetti di lottizzazione di aree per quartiere a giardino	75
Punti fissi - richiesta e consegna	13
Quartieri a giardino	75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
Recintamento aree fabbricabili	84
Recinzazioni - denuncia	1, 2
Regolamento - entrata in vigore	90
Ricostruzioni - denuncia di	1
Ricostruzioni di edifici esistenti - eccezioni alle norme dei regolamenti	8
Riforma di edifici esistenti - eccezioni alle norme dei regolamenti	8
Ringhiere, balaustre e parapetti	54, 61
Riscaldamento - impianti termici	71
Scale aeree, ponti mobili e apparecchi di sollevamento - norme di sicurezza	26
Scale, passaggi e gabbie di scala	61
Scavi - denuncia	1, 2
Scavi sulla pubblica via - barriere e segnali	24
Scuole - denuncia costruzione	4
Segnali d'avviso per lavori in corso	24
Segnalazione stradale - condutture per illuminazione degli apparecchi di	88
Serramenti	50
Sicurezza - provvedimenti contro i pericoli	47
Soffitte - utilizzazione a scopo di abitazione	65
Soffitte - pavimentazioni	65
Solai	44
Sopralluoghi commissionali	9, 10
Sorveglianza edile	86
Sotterranei - ventilazione e illuminazione	49
Sotterranei - coperture dei	64
Stabilimenti industriali - denunce costruzioni	4
Stabilimenti industriali - procedura commissionale	10
Steccati e impalcati per cantieri edilizi - inizio lavori	7
Strade private	82
Strutture spingenti	44
Stufe	67, 68
Targhette dei numeri anagrafici e di orientamento	87
Teatri, cinematografi e luoghi di pubblico ritrovo	4, 73
Tende	52
Tetti	44
Tetti - accessi e copertura	66
Tettucci	52
Tubi pluviali	57
Ventilazione di sotterranei	49
Vetrine	51
Ville dei quartieri a giardino	78, 81
Villini e casette isolate di quartieri giardino - occupazione area	76, 78, 81
Zoccolo di edifici	49
Zone della città - circoscrizione agli effetti dell'altezza di edifici	33